

- qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono messi a disposizione della Corte di giustizia. A tale scopo, il cancelliere del Tribunale, non appena è informato dell'esistenza di tale impugnazione, indirizza una lettera al cancelliere della Corte di giustizia per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione di quest'ultima. Il cancelliere del Tribunale comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;
- in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.

Articolo 4

Contrassegno FIDUCIA

1. Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura.
2. Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti.
3. Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
4. Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA.
5. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.

Articolo 5

Protezione delle informazioni FIDUCIA

1. La protezione delle informazioni FIDUCIA è equivalente a quella garantita alle ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
2. Il detentore di ICUE è responsabile della protezione delle stesse conformemente alla presente decisione.

